

<i>Testo vigente:</i>	<i>Proposta di modifica:</i>
<p data-bbox="153 421 260 454"><i>(omissis)</i></p> <p data-bbox="153 521 603 555">Articolo 26 – Riscossione coattiva</p> <p data-bbox="153 589 770 969">1) La riscossione coattiva delle entrate è effettuata dalla Società Entrate Pisa S.p.A., ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento, ovvero dall'ufficio comunale competente, con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli enti locali, particolarmente attraverso l'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14.04.1910 n. 639. La Società Entrate Pisa S.p.A. può affidare all'agente nazionale della riscossione la riscossione di entrate mediante ruolo, ai sensi del D.Lgs. 112/1999, in via residuale e comunque nei casi previsti dal contratto di servizio.</p> <p data-bbox="153 974 770 1384">2) Nel caso in cui insorga nei confronti del Comune un debito, trascorso il tempo di ordinario adempimento senza che lo stesso sia stato assolto, la Società Entrate Pisa S.p.A. o l'ufficio comunale competente possono inviare solleciti di versamento, anche per via telefonica o telematica, allo scopo di rinnovare la pretesa creditoria, prima di procedere alle fasi successive di accertamento ed eventuale riscossione coattiva. Le spese relative all'istruttoria ed all'invio del sollecito si intendono a carico del contribuente; per l'entità delle spese si rinvia alle determinazioni degli uffici preposti, ai regolamenti delle singole entrate e/o al contratto di servizio.</p>	<p data-bbox="799 421 906 454"><i>(omissis)</i></p> <p data-bbox="799 521 1249 555">Articolo 26 – Riscossione coattiva</p> <p data-bbox="799 589 1417 745">1) La riscossione coattiva delle entrate è effettuata dalla Società Entrate Pisa S.p.A., ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento, ovvero dall'ufficio comunale competente, con gli strumenti giuridici previsti dalla legge.</p> <p data-bbox="799 750 1417 1003">2) Scaduto il termine per il pagamento di un debito nei confronti del Comune senza che il debitore abbia adempiuto, la Società Entrate Pisa S.p.A., o l'ufficio comunale competente, possono inviare solleciti di pagamento, anche in modalità telematica, allo scopo di rinnovare la pretesa creditoria prima di avviare le fasi successive di accertamento esecutivo e riscossione coattiva.</p> <p data-bbox="799 1008 1417 1193">3) La riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali è effettuata secondo le modalità previste dai commi da 792 a 804 dell'art. 1 della Legge 160/2019 in materia di accertamento esecutivo tributario e di accertamento esecutivo patrimoniale.</p> <p data-bbox="799 1198 1417 1328">4) La riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. 285/1992 è effettuata tramite ingiunzione di pagamento con le modalità di cui al R.D. 639/1910.</p> <p data-bbox="799 1451 1417 1518">Articolo 26-bis – Spese di riscossione e notifica</p> <p data-bbox="799 1552 1417 1709">1) I costi di elaborazione e di notifica degli atti per la riscossione e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 803 e 804, della Legge 160/2019.</p> <p data-bbox="799 1713 1417 2056">2) Per gli atti relativi alle sanzioni amministrative, ivi incluse quelle per violazioni al Codice della Strada, è a carico dei debitori delle sanzioni il rimborso delle spese della procedura, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della Legge 689/1981, o il rimborso delle spese di accertamento e notificazione, ai sensi dell'art. 201, comma 4, del Codice della strada, nelle misure determinate periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale previa istruttoria a cura della Polizia Municipale.</p>

<p>Articolo 26-bis – Insinuazione nel passivo fallimentare</p> <p>1) L'insinuazione ordinaria nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati da soggetto dichiarato fallito solo se gli stessi hanno complessivamente importo maggiore di Euro 258,23.</p> <p>2) L'insinuazione tardiva nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati da soggetto dichiarato fallito solo se gli stessi hanno complessivamente importo maggiore di Euro 516,46.</p> <p>Art. 26-ter – Cancellazione del credito</p> <p>1) I crediti sono eliminati dalle scritture contabili nel momento in cui risultano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - insussistenti, a causa di indebito o erroneo accertamento; - assolutamente inesigibili, a causa dell'estinzione legale, dell'intervenuta prescrizione, dell'esito infruttuoso delle eseguite procedure di riscossione coattiva. <p>2) Il riconoscimento formale dell'insussistenza o dell'assoluta inesigibilità del credito deve essere adeguatamente motivato in ordine all'esistenza degli elementi giustificativi o indicando le ragioni che hanno condotto alla prescrizione, fermo restando l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad evitarne la maturazione.</p>	<p>Articolo 26-ter - Insinuazione nel passivo fallimentare</p> <p>1) L'insinuazione ordinaria nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati da soggetto dichiarato fallito solo se gli stessi hanno complessivamente importo maggiore di Euro 258,23.</p> <p>2) L'insinuazione tardiva nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati da soggetto dichiarato fallito solo se gli stessi hanno complessivamente importo maggiore di Euro 516,46.</p> <p>Art. 26-quater - Cancellazione del credito</p> <p>1) I crediti sono eliminati dalle scritture contabili del Comune nel momento in cui risultano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - insussistenti, a causa di indebito o erroneo accertamento; - assolutamente inesigibili, a causa dell'estinzione legale, dell'intervenuta prescrizione, dell'esito infruttuoso delle eseguite procedure di riscossione coattiva. <p>2) Il riconoscimento formale dell'insussistenza o dell'assoluta inesigibilità del credito deve essere adeguatamente motivato in ordine all'esistenza degli elementi giustificativi o indicando le ragioni che hanno condotto alla prescrizione, fermo restando l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad evitarne la maturazione.</p> <p>3) Per le entrate affidate in gestione e riscossione, ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento, alla Società Entrate Pisa S.p.A., il funzionario responsabile dell'entrata comunica annualmente al Comune, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'elenco dei crediti dichiarati insussistenti o assolutamente inesigibili.</p> <p>4) Per le entrate affidate in sola riscossione, ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento, alla Società Entrate Pisa S.p.A., quest'ultima, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, comunica all'ufficio comunale competente alla gestione dell'entrata l'elenco dei crediti ritenuti inesigibili a seguito delle procedure di riscossione espletate o con riferimento a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 689/1981 in materia di non trasmissibilità delle sanzioni amministrative pecuniarie. La Società Entrate Pisa S.p.A. è automaticamente autorizzata al discarico decorso il 31 dicembre dell'anno di presentazione della predetta comunicazione fatte salvi i crediti per i quali il Comune, entro tale termine, ha avviato l'attività di controllo. Le entrate corrispondenti ai crediti discaricati sono cancellati dalle scritture contabili del Comune.</p> <p>5) Fino al discarico di cui al comma precedente,</p>
---	--

resta salvo il potere del Comune di comunicare alla Società Entrate Pisa S.p.A. l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme a tutela del creditore, da intraprendere al fine di riscuotere le somme dovute.

6) La documentazione relativa alle procedure esecutive poste in essere dalla Società Entrate Pisa S.p.A. è dalla stessa conservata per almeno cinque anni decorrenti dalla data in cui ha avuto effetto il discarico.

7) Fino al discarico di cui al precedente comma 4, il Comune può chiedere alla Società Entrate Pisa S.p.A. la trasmissione, entro trenta giorni, della documentazione relativa ai crediti per i quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso la Società Entrate Pisa S.p.A.; se entro tale termine la Società Entrate Pisa S.p.A. non consegna ovvero non mette a disposizione tale documentazione, il discarico non ha luogo.

8) Il controllo di merito è effettuato dall'ufficio comunale competente alla gestione dell'entrata anche mediante tecniche di campionamento, tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa e della propria capacità operativa. Lo stesso ufficio, se ritiene non correttamente effettuate le procedure di riscossione, espone i rilievi alla Società Entrate Pisa S.p.A. a mezzo posta elettronica certificata; la Società Entrate Pisa S.p.A., entro i successivi sessanta giorni, trasmette, a mezzo posta elettronica certificata, eventuali chiarimenti e/o osservazioni. Decorso tale termine, l'ufficio ammette o rifiuta il discarico con proprio provvedimento ovvero, laddove le osservazioni prodotte facciano emergere la possibilità di riattivare proficuamente le attività esecutive, assegna alla Società Entrate Pisa S.p.A. un termine non inferiore a dodici mesi per l'espletamento di nuove azioni, riservando la decisione allo scadere di tale termine.

9) Il Comune, qualora nell'esercizio della propria attività istituzionale individui, successivamente al discarico, l'esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione, riaffidare in riscossione le somme, comunicando alla Società Entrate Pisa S.p.A. i nuovi beni da sottoporre a esecuzione ovvero le azioni da intraprendere.

Art. 26-quinquies - Stralcio del credito

1) Per i crediti di dubbia e difficile esazione per i quali sono trascorsi almeno tre anni dalla scadenza, trova applicazione quanto previsto dal paragrafo 9.1 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011.

Art. 27 – Rateazione

1) Il presente articolo regola i presupposti e le modalità di rateazione dei pagamenti delle entrate comunali fermo restando quanto previsto da norme di legge non derogabili.

2) Le somme intamate per debiti tributari in avvisi di liquidazione, accertamento o atti di irrogazione di sanzioni nonché in avvisi di pagamento contenenti più annualità (anche se recepite in successivi atti di natura coattiva), salvo quanto stabilito da discipline speciali, possono essere dilazionate, su richiesta del debitore, con provvedimento della Società Entrate Pisa S.p.A., secondo le modalità di cui al presente articolo.

3) Si applica la medesima disciplina per la rateazione delle sanzioni amministrative non tributarie (anche se recepite in successivi atti di natura coattiva). Nel caso di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, per le quali non è ancora stata emessa ingiunzione di pagamento, è possibile procedere alla rateazione solo quando è stato completato l'iter della sanzione ed il verbale costituisce titolo esecutivo.

4) Si applicano altresì le ipotesi di rateazione che la legge o gli specifici regolamenti prevedono per le singole entrate tributarie e per il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

5) Per le altre entrate, la rateazione può essere concessa, su richiesta del debitore, con provvedimento del funzionario responsabile della specifica entrata.

6) I provvedimenti di rateazione sono subordinati alla esatta dimostrazione di uno stato di difficoltà economica, che impedisca il pagamento in un'unica soluzione, individuabile in una delle seguenti fattispecie:

a) l'importo richiesto superi complessivamente la misura del 2% del reddito dichiarato fiscalmente dal debitore (Modello Unico persone fisiche o giuridiche, Modello 730 oppure Modello CUD del datore di lavoro), al netto di oneri deducibili e deduzioni, per l'anno precedente a quello di presentazione della richiesta di rateazione;

b) per la sola Tassa sui rifiuti, il contribuente sia in possesso dei requisiti previsti dal regolamento comunale in materia per l'ammissione alla riduzione nei casi di indigenza;

c) trattandosi di impresa o di soggetto esercente lavoro autonomo, venga comprovato uno stato di difficoltà finanziaria o di carenza di liquidità.

7) Ogni domanda di rateizzo può riguardare solo annualità pregresse (restando escluse dalla rateazione le annualità in corso) e può essere accettata solo a seguito di esame complessivo della situazione del debitore alla data di presentazione della domanda. Nel caso in cui emergessero più

Art. 27 – Rateazione

1) Il presente articolo regola i presupposti e le modalità di rateazione dei pagamenti delle entrate comunali ai sensi dell'art. 1, comma 797 e seguenti, della Legge 160/2019, fermo restando quanto previsto da norme di legge non derogabili.

2) Il pagamento delle somme intamate per debiti tributari in avvisi di liquidazione, accertamento o atti di irrogazione di sanzioni nonché in avvisi di pagamento contenenti più annualità (anche se recepite in successivi atti di natura coattiva), salvo quanto stabilito da discipline speciali, può essere dilazionato, su richiesta del debitore, con provvedimento della Società Entrate Pisa S.p.A., secondo le modalità di cui al presente articolo.

3) La rateazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada è disciplinata dall'art. 202-bis del D.Lgs. 285/1992.

4) Si applicano altresì le ipotesi di rateazione che la legge o gli specifici regolamenti prevedono per ciascuna entrata tributaria, per il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e per il Canone mercatale.

5) Per le altre entrate, la rateazione può essere concessa, su richiesta del debitore, con provvedimento del funzionario responsabile della specifica entrata.

6) I provvedimenti di rateazione sono subordinati all'esatta dimostrazione di uno stato di temporanea obiettiva difficoltà economica che impedisca il pagamento in un'unica soluzione, per ciò intendendosi la situazione in cui l'importo richiesto superi il 2% del reddito dichiarato fiscalmente dal debitore (modello unico persone fisiche o giuridiche, modello 730 oppure modello CUD rilasciato dal datore di lavoro) per l'anno precedente a quello di presentazione della richiesta di rateazione, oppure, per il solo debito relativo alla sola Tassa sui rifiuti, il contribuente sia in possesso dei requisiti previsti dal regolamento comunale in materia per l'ammissione alla riduzione nei casi di indigenza.

7) Ciascuna istanza di rateazione può riguardare solo annualità pregresse (restando escluse dalla rateazione le annualità in corso) e può essere accettata solo a seguito di esame complessivo della situazione del debitore alla data di presentazione dell'istanza. Nel caso in cui emergessero più debiti insoluti (per categoria di entrata e/o per annualità), l'istanza di rateazione può essere accolta solo dopo che siano stati integrati nell'importo oggetto di dilazione tutti i debiti pregressi insoluti e che siano state pagate le eventuali partite relative all'annualità in corso, scadute e non assolute. Inoltre la rateazione è concessa a condizione che il richiedente provveda al rimborso immediato di tutte

<p>posizioni insolute (per categoria di entrata e/o per annualità), la richiesta di rateizzo può essere accolta solo dopo che siano state integrate nell'importo oggetto di dilazione tutte le partite pregresse insolute e che siano state corrisposte le eventuali partite relative all'annualità in corso, scadute e non assolute.</p> <p>8) Nel caso in cui la posizione morosa ecceda Euro 25.000,00, la rateazione è concessa subordinatamente alla presentazione di apposita garanzia costituita secondo quanto previsto dal successivo art. 27-bis.</p> <p>9) La durata del piano rateale non può eccedere tre anni se l'importo complessivamente dovuto è uguale o minore ad Euro 10.000,00 e cinque anni se maggiore.</p> <p>10) Nei soli casi in cui i debitori risultino disoccupati, oppure abbiano un reddito che non supera l'importo della pensione minima erogata dall'INPS agli ex lavoratori dipendenti di età superiore ai 65 anni, oppure godano di documentati contributi di sostegno sociale, è possibile autorizzare i seguenti piani di rateizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per debiti fino ad Euro 10.000,00, massimo 60 rate mensili; - per debiti oltre Euro 10.000,00, massimo 90 rate mensili senza necessità di garanzia fideiussoria. <p>11) L'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad Euro 50,00 fatte salve le ipotesi di cui al comma 10.</p> <p>12) Le rate scadono l'ultimo giorno del mese. In caso di mancato pagamento di tre rate, o di una delle ultime tre rate, alle previste scadenze, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo residuo è riscuotibile in unica soluzione, maggiorato delle spese di riscossione.</p> <p>13) La rateazione non è consentita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quando il richiedente è moroso relativamente a precedenti rateazioni o è decaduto da precedenti piani di rateazione, salva la facoltà, esercitabile per una sola volta dal contribuente, di sottoscrivere un piano di rateazione straordinario per tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti pagando contestualmente almeno tre rate di ciascuno dei precedenti piani di rateazione; - quando l'importo da rateizzare risulta complessivamente inferiore ad Euro 200,00, fatte salve le ipotesi di cui al comma 10. <p>14) Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura stabilita dall'art. 30, comma 3, del presente Regolamento, al tasso in vigore al momento dell'adozione del provvedimento di rateazione.</p> <p>15) L'eventuale fermo amministrativo del veicolo già iscritto in relazione al debito oggetto di rateazione viene sospeso a seguito del pagamento della prima rata del piano di rateazione, comprensiva delle spese di riscossione. Il rilascio</p>	<p>le spese di riscossione e notifica sostenute dalla Società Entrate Pisa S.p.A. fino alla data di presentazione dell'istanza di rateazione.</p> <p>8) Nel caso in cui la posizione morosa complessiva ecceda Euro 150.000,00, la rateazione è concessa subordinatamente alla presentazione di apposita garanzia costituita secondo quanto previsto dall'art. 27-bis.</p> <p>9) La durata del piano di rateazione non può eccedere 48 mesi se l'importo complessivamente dovuto è uguale o minore di Euro 10.000,00 e 96 mesi se maggiore.</p> <p>10) Nel solo caso in cui il debitore risulti disoccupato, oppure abbia un reddito che non supera l'importo della pensione minima erogata dall'INPS agli ex lavoratori dipendenti di età superiore a 65 anni, oppure goda di documentati contributi di sostegno sociale, è possibile autorizzare i seguenti piani di rateazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per posizioni morose complessive fino ad Euro 10.000,00, un massimo 72 rate mensili; - per posizioni morose complessive oltre Euro 10.000,00, massimo 120 rate mensili; <p>10-bis) Le persone fisiche che hanno beneficiato della rateazione ai sensi del comma 9 ma che rientrano, a causa di eventi sopravvenuti successivamente alla concessione della rateazione, nella fattispecie di cui all'art. 10, nonché le persone giuridiche, nel caso di peggioramento della situazione economica che aveva dato luogo alla rateazione, possono beneficiare, per una sola volta, della rimodulazione del piano di rateazione con prolungamento dello stesso fino ad un massimo di 72 rate complessive, per posizioni morose complessive fino a Euro 10.000,00, e fino ad un massimo di 120 rate complessive, per posizioni morose complessive oltre Euro 10.000,00, comprese le rate già scadute. La rimodulazione può essere concessa al debitore a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 12.</p> <p>11) L'ammontare di ciascuna rata non può essere minore di Euro 40,00.</p> <p>11-bis) Le rate nelle quali il pagamento del debito è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nel piano di rateazione.</p> <p>12) In caso di mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, o di una delle ultime tre rate alle previste scadenze, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo residuo è immediatamente riscuotibile in unica soluzione. La Società Entrate Pisa S.p.A. adotta prontamente gli atti necessari alla riscossione del debito residuo.</p> <p>12-bis) E' consentito in qualsiasi momento estinguere la rateazione mediante pagamento del debito residuo e degli interessi maturati fino alla data del pagamento.</p> <p>13) La rateazione non è consentita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quando il richiedente è moroso relativamente a
---	---

<p>della liberatoria richiesta dal Pubblico registro automobilistico per la revoca del fermo amministrativo avviene esclusivamente a seguito dell'estinzione totale del debito rateizzato.</p> <p>16) In caso di atti impositivi tributari, il contribuente, nel rispetto dei requisiti richiesti, fa pervenire l'istanza di rateazione entro il termine indicato per la scadenza del pagamento. Nel caso di atti impositivi tributari che prevedano l'applicazione dell'istituto dell'adesione agevolata, il contribuente deve, sempre nel rispetto dei sopra richiamati requisiti e qualora intenda avvalersi del beneficio, far pervenire l'istanza di rateazione del debito entro i termini previsti per l'adesione medesima.</p> <p><i>(omissis)</i></p>	<p>precedenti rateazioni o è decaduto, negli ultimi dieci anni, da precedenti piani di rateazione, salva la facoltà, esercitabile per una sola volta dal debitore, di sottoscrivere un piano di rateazione straordinario per tutti i debiti con termini di pagamento scaduti pagando contestualmente almeno tre rate di ciascuno dei precedenti piani di rateazione;</p> <p>- quando l'importo da rateizzare risulta complessivamente minore di Euro 200,00, fatte salve le ipotesi di cui al comma 10.</p> <p>14) Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura stabilita dall'art. 30, comma 4, del presente regolamento, al tasso in vigore al momento dell'adozione del provvedimento di rateazione.</p> <p>15) L'eventuale fermo amministrativo del veicolo già iscritto in relazione al debito oggetto di rateazione viene sospeso su richiesta a seguito del pagamento della prima rata del piano di rateazione, comprensiva delle spese di riscossione. La revoca del fermo amministrativo avviene esclusivamente a seguito dell'estinzione totale del debito rateizzato. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.</p> <p>16) In caso di atti impositivi tributari, il contribuente, nel rispetto dei requisiti richiesti, fa pervenire l'istanza di rateazione entro il termine indicato per la scadenza del pagamento. Nel caso di atti impositivi tributari che prevedano l'applicazione dell'istituto dell'adesione agevolata, il contribuente deve, sempre nel rispetto dei sopra richiamati requisiti e qualora intenda avvalersi del beneficio, far pervenire l'istanza di rateazione del debito entro i termini previsti per l'adesione medesima.</p> <p><i>(omissis)</i></p>
<p>Articolo 29 – Importi minimi per recuperi e rimborsi</p> <p>1) Non si procede al recupero di tributi a mezzo di provvedimento di accertamento e/o liquidazione, nonché alla riscossione coattiva, per somme relative a tributi comunali (comprensive di sanzioni ed interessi) complessivamente inferiori o uguali a Euro 30,00 per anno; tale limite non è applicabile qualora il credito tributario derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi concernenti un singolo tributo.</p> <p>2) Non si procede alla riscossione coattiva, a mezzo di ingiunzione fiscale o di iscrizione a ruolo, dei crediti, tributari o extra tributari, anche comprensivi di eventuali sanzioni e interessi, di importo complessivo minore o uguale ad Euro 30,00 per</p>	<p>Articolo 29 – Importi minimi per recuperi e rimborsi</p> <p>1) Non si procede al recupero di crediti tributari a mezzo di provvedimento di accertamento e/o liquidazione per importi complessivi, comprensivi di eventuali sanzioni e interessi, minori o uguali a Euro 30,00 per anno. Tale limite non si applica qualora il credito tributario derivi da ripetuta violazione, per almeno due anni anche non consecutivi, degli obblighi concernenti un singolo tributo.</p> <p>2) Non si procede alla riscossione coattiva delle posizioni creditorie di importo complessivo, comprensivo di eventuali sanzioni e interessi, minore o uguale a Euro 30,00 per ciascun debitore; in tali casi l'importo è dichiarato inesigibile una</p>

<p>ciascun debitore; tale limite non si applica qualora il credito derivi dal ripetuto inadempimento degli obblighi concernenti la singola entrata.</p> <p>3) Per tutti i tributi comunali i contribuenti possono richiedere, con apposita istanza alla Società Entrate Pisa S.p.A., il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, come stabilito dall'art. 1, comma 164, della Legge 296/2006. Per le altre entrate, l'istanza deve essere presentata all'ufficio o al soggetto incaricato della gestione, entro i termini di prescrizione previsti dalla legge, e in mancanza di disposizioni specifiche, entro il termine di prescrizione ordinaria decennale, previsto dall'art. 2946 del Codice Civile, decorrente dalla data di cui sopra.</p> <p>Articolo 30 – Interessi dovuti su versamenti, rimborsi, rateazioni</p> <p>1) Nei casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) di mancato o tardivo pagamento alle scadenze stabilite di somme spettanti al Comune; b) in cui siano stati emessi provvedimenti di accertamento/liquidazione; c) in cui la riscossione coattiva delle entrate sia effettuata in base alla normativa di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modifiche e integrazioni; <p>gli importi dovuti sono maggiorati degli interessi per ritardato pagamento, calcolati con maturazione giorno per giorno ed in misura pari al tasso legale vigente.</p> <p>2) Gli stessi interessi, di cui al precedente comma, sono calcolati con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso dal Comune.</p> <p>3) Sulle somme da versare a favore del Comune in modo rateale a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione previsti dall'art. 27 del presente regolamento, sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso indicato al comma 1), aumentato di tre punti percentuali, purché non superiore al 5% annuo. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 38 – Riduzione delle sanzioni</p> <p>1) A seguito della definizione, le sanzioni applicabili</p>	<p>volta decorso il termine per la prescrizione. Il predetto limite non si applica qualora il credito derivi dal ripetuto inadempimento degli obblighi concernenti la singola entrata.</p> <p>3) Per i tributi comunali i contribuenti possono richiedere, con istanza alla Società Entrate Pisa S.p.A., il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, come stabilito dall'art. 1, comma 164, della Legge 296/2006. Per le altre entrate, l'istanza deve essere presentata all'ufficio comunale o al soggetto incaricato della gestione dell'entrata, entro il termine di prescrizione previsto dalla legge, decorrente dal giorno dell'avvenuto pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.</p> <p>Articolo 30 – Interessi dovuti su versamenti, rimborsi, rateazioni</p> <p>1) In caso di mancato o tardivo pagamento alle scadenze stabilite di somme spettanti al Comune, gli importi dovuti sono maggiorati degli interessi per ritardato pagamento, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, in misura pari al tasso di interesse legale.</p> <p>2) Sugli importi ammessi a rimborso da parte del Comune sono dovuti interessi, calcolati nella stessa misura di cui al precedente comma 1, con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.</p> <p>3) Ai sensi dell'art. 1, comma 802, della Legge 160/2019, su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di accertamento di cui al comma 792 dell'articolo medesimo e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.</p> <p>4) Sulle somme da versare al Comune a qualsiasi titolo in base ai provvedimenti di rateazione previsti dall'art. 27 del presente regolamento, sono dovuti interessi calcolati al tasso di interesse legale aumentato di tre punti percentuali, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 38 – Riduzione delle sanzioni</p> <p>1) A seguito della definizione, le sanzioni applicabili</p>
--	---

<p>per le violazioni commesse nel periodo d'imposta cui si riferisce la definizione si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.</p> <p>2) La riduzione della sanzione prevista nel comma precedente concorre con le attenuazioni sanzionatorie già previste nell'ambito della specifica disciplina del tributo in questione.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 41 – Procedimento d'ufficio - Invito alla collaborazione tra Contribuente e Ufficio</p> <p>1) L'Ufficio invia al Contribuente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero notifica, un invito a comparire, in data non anteriore a trenta giorni dal ricevimento dell'invito stesso; nell'invito devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la data e il luogo di comparizione del Contribuente; b) il tributo oggetto dell'accertamento; c) gli elementi di fatto e diritto sui quali si fonda l'accertamento; d) i periodi di imposta suscettibili di accertamento; e) la possibilità di definire l'accertamento con l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta di cui al precedente art. 38; f) l'espressa menzione che la mancata comparizione, ai sensi degli articoli seguenti, determina il mancato avvio del procedimento, senza l'obbligo, per l'Ufficio, di ulteriore comunicazione al Contribuente, ed impedisce al Contribuente di accedere alla definizione con adesione nella eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi di imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire. <p>2) Il Contribuente, fino a sette giorni prima, può depositare presso l'Ufficio motivata richiesta per il differimento, a non oltre trenta giorni successivi, della data fissata nell'invito.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 44 – Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente</p> <p>1) Il Contribuente al quale sia stato notificato l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire, entro il termine previsto per l'impugnativa dell'avviso stesso può chiedere all'Ufficio che ha emesso l'avviso la formulazione della proposta di definizione descritta nel</p>	<p>per le violazioni commesse nel periodo d'imposta cui si riferisce la definizione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.</p> <p>2) La riduzione della sanzione prevista nel comma precedente concorre con le attenuazioni sanzionatorie già previste nell'ambito della specifica disciplina del tributo in questione.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 41 – Procedimento d'ufficio - Invito alla collaborazione tra contribuente e ufficio</p> <p>1) L'Ufficio invia al contribuente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero notifica, anche a mezzo posta elettronica certificata, un invito a comparire, in data non anteriore a trenta giorni dal ricevimento dell'invito stesso; nell'invito devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la data e il luogo di comparizione del contribuente; b) il tributo oggetto dell'accertamento; c) gli elementi di fatto e diritto sui quali si fonda l'accertamento; d) i periodi di imposta suscettibili di accertamento; e) la possibilità di definire l'accertamento con l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta di cui al precedente art. 38; f) l'espressa menzione che la mancata comparizione, ai sensi degli articoli seguenti, determina il mancato avvio del procedimento, senza l'obbligo, per l'ufficio, di ulteriore comunicazione al Contribuente, ed impedisce al Contribuente di accedere alla definizione con adesione nella eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi di imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire. <p>2) Il Contribuente, fino a sette giorni prima, può depositare presso l'Ufficio motivata richiesta per il differimento, a non oltre trenta giorni successivi, della data fissata nell'invito.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 44 – Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente</p> <p>1) Il contribuente al quale sia stato notificato l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire, entro il termine previsto per l'impugnativa dell'avviso stesso può chiedere all'ufficio che ha emesso l'avviso la formulazione della proposta di definizione descritta nel</p>
--	--

<p>precedente art. 43, mediante istanza in carta libera spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero depositata presso l'Ufficio stesso, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, indicando le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del Contribuente, gli estremi dell'avviso di accertamento e copia dello stesso, l'eventuale recapito telefonico o di telefax del Contribuente.</p> <p>2) Il procedimento avviato ad iniziativa del Contribuente si svolge come quello avviato ad iniziativa dell'Ufficio.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 50 – Esito negativo del procedimento</p> <p>1) Oltre che nel caso di rinuncia del contribuente ex art. 47, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.</p> <p>2) Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale di cui all'art. 43 e l'Ufficio dovrà darne tempestiva comunicazione al Contribuente con raccomandata A.R.</p> <p>3) In caso di esito negativo del procedimento l'Ufficio può proseguire la propria ordinaria attività di accertamento. I verbali redatti dall'Ufficio per la documentazione di quanto è stato detto e fatto nel corso degli incontri con il Contribuente non possono essere utilizzati in alcun modo senza il preventivo assenso del Contribuente. Peraltro, l'Ufficio potrà utilizzare i dati, le notizie e gli elementi già disponibili prima dell'avvio del procedimento e quelli direttamente acquisiti nel corso della procedura, diversi da quelli autonomamente forniti dal Contribuente.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Art. 53 – Quietanza di pagamento</p> <p>1) Il Contribuente, entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo, deve depositare presso l'Ufficio, ovvero spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento.</p> <p>2) Nell'ipotesi di pagamento rateale, entro 10 giorni dal versamento della prima rata il Contribuente deve depositare presso l'Ufficio, ovvero spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento della prima rata e gli eventuali documenti comprovanti la</p>	<p>precedente art. 43, mediante istanza in carta libera spedita a mezzo posta elettronica certificata, con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnata presso l'ufficio stesso, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, indicando le generalità, il domicilio ed il codice fiscale, gli estremi dell'avviso di accertamento, l'eventuale recapito telefonico e di posta elettronica o di telefax.</p> <p>2) Il procedimento avviato ad iniziativa del contribuente si svolge come quello avviato ad iniziativa dell'ufficio.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 50 – Esito negativo del procedimento</p> <p>1) Oltre che nel caso di rinuncia del contribuente ex art. 47, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.</p> <p>2) Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale di cui all'art. 43 e l'Ufficio dovrà darne tempestiva comunicazione al Contribuente con raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata.</p> <p>3) In caso di esito negativo del procedimento l'Ufficio può proseguire la propria ordinaria attività di accertamento. I verbali redatti dall'Ufficio per la documentazione di quanto è stato detto e fatto nel corso degli incontri con il Contribuente non possono essere utilizzati in alcun modo senza il preventivo assenso del Contribuente. Peraltro, l'Ufficio potrà utilizzare i dati, le notizie e gli elementi già disponibili prima dell'avvio del procedimento e quelli direttamente acquisiti nel corso della procedura, diversi da quelli autonomamente forniti dal Contribuente.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Art. 53 – Quietanza di pagamento</p> <p>1) Il Contribuente, entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo, deve depositare presso l'Ufficio, ovvero spedire, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento.</p> <p>2) Nell'ipotesi di pagamento rateale, entro 10 giorni dal versamento della prima rata il Contribuente deve depositare presso l'Ufficio, ovvero spedire a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, la quietanza attestante</p>
--	--

<p>prestazione della garanzia.</p> <p>3) L'Ufficio rilascerà al Contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione soltanto dopo aver ricevuto la quietanza. Nel caso di pagamento rateale, in cui sia stato richiesto al Contribuente di prestare idonea garanzia, il rilascio di copia dell'atto sarà subordinato all'avvenuta ricezione della documentazione attestante la prestazione della garanzia.</p> <p><i>(omissis)</i></p>	<p>l'avvenuto pagamento della prima rata e gli eventuali documenti comprovanti la prestazione della garanzia.</p> <p>3) L'Ufficio rilascerà al Contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione soltanto dopo aver ricevuto la quietanza. Nel caso di pagamento rateale, in cui sia stato richiesto al Contribuente di prestare idonea garanzia, il rilascio di copia dell'atto sarà subordinato all'avvenuta ricezione della documentazione attestante la prestazione della garanzia.</p> <p><i>(omissis)</i></p>
--	---